



22352-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 3052/2020
ROSA ANNA SARACENO	- Relatore -	CC - 17/11/2020
TERESA LIUNI		R.G.N. 15904/2020
STEFANO APRILE		
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
nel procedimento a carico di:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/11/2018 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG

G

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di (omissis) , imputata del reato di cui all'art. 109 R.D. n. 773/1931, perché in qualità di gestore di struttura ricettiva di tipo turistico, ometteva di comunicare all'autorità di p.s. le generalità degli ospiti (fatto accertato il 24/05/2017), ha prosciolto la predetta, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato".

A ragione, ripercorsi gli interventi normativi che si sono succeduti modificando le disposizioni di cui all'art. 109 TULPS, da ultimo riscritto per intero in tre commi dalla L. 29 marzo 2011, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), il decidente ha rilevato che il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 3, lett. 1, (Codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) ha disposto l'abrogazione della L. n. 135 citata e, di conseguenza, anche il testo dell'art.109 TULPS come da essa sostituito; le modifiche apportate al terzo comma, sostituito dall'art. 40, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, sono frutto di "un evidente lapsus che non può riportare in vita i commi abrogati". L'attuale vigenza del solo terzo comma e l'avvenuta abrogazione del comma 1, cui far riferimento per individuare i soggetti obbligati ai prescritti adempimenti, ha reso di fatto inapplicabile la sanzione penale.

2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia che denuncia la violazione di legge con riguardo alla ritenuta assenza di penale rilevanza del fatto perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, deve ritenersi tuttora vigente l'articolo 109 TULPS, nella formulazione introdotta dalla legge n. 135 del 2001, con la conseguente rilevanza penale del fatto contestato all'imputata quale soggetto al quale attribuire la condotta di cui al comma 1 del citato articolo, condotta punibile ai sensi dell'articolo 17 del medesimo Testo Unico.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

Il ricorso è fondato.

1. Le disposizioni di cui all'art. 109 TULPS hanno subito reiterati interventi di modifica succedutisi nel tempo. Dopo l'introduzione di testi normativi che avevano inciso sull'apparato sanzionatorio, quali il D.Lgs. n. 480 del 1994, art. 4, che aveva modificato l'art. 109, comma 4, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera ed il successivo D.L. n. 97 del 1995, conv. L. n. 203 del 1995 (riordino della materia del turismo, spettacolo e sport) che aveva introdotto un'unica sanzione amministrativa con conseguente depenalizzazione della violazione, la legge n. 135 del 29 marzo 2001 ha riscritto per intero l'art. 109 TULPS, articolandone il testo in tre commi nei seguenti termini:

"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno."

La novella non ha previsto nessuna sanzione né penale né amministrativa, determinando in tal modo il rinvio alla pena disposta dall'art. 17 TULPS. In tale senso si è pronunciata questa Corte, affermando che l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive di comunicare all'autorità locale di p.s. le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all'art.

17 del TULPS, avendo la L. n. 135 del 2001 riformulato la norma ed eliminato la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. n. 97 del 1995. (Sez. 3, n. 37145 del 07/07/2005, Parati, Rv. 232474; Sez. 1, n. 42565 del 06/11/2008, Montoro, Rv. 241720 e, da ultimo, Sez. 1, n. 35573 del 17/11/2020, Pg c/ Bellemo Elena, Rv. 280057).

2. Con il D.Lgs. n. 79 del 2011 è stata abrogata la L. n. 135 del 2001; tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 1, n. 32777 del 09/04/2014, Bellassai, Rv. 260535, in motivazione) l'abrogazione della L. n. 135 del 2001, espressamente disposto dal D.lgs n. 79/2011 -che ha provveduto al riordino, al coordinamento e all'integrazione della normativa statale del settore- non ha comportato la eliminazione dell'effetto abrogativo sostitutivo dell'art. 109 TULPS che si è già verificato e non può pertanto derivarne la riviviscenza del testo introdotto con il D.L. n. 97 del 1995, che prevedeva la sanzione amministrativa (Sez. 3, n. 19037 del 18/04/2007, Caggegi).

Di tanto vi è evidente riscontro nel fatto che il successivo D.L. n. 201 del 2011, conv. nella L. n. 214 del 2011 (decreto semplificazione governo Monti), che, all'art. 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell'art. 109 TULPS, ha modificato il solo comma 3, facendo espresso riferimento per l'individuazione dei soggetti, tenuti alle comunicazioni alle questure territorialmente competenti, al precedente comma 1 che, quindi, considera pienamente vigente.

Ma vi è di più. Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018 n. 132, all'art. 19 bis (Interpretazione autentica dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) ha espressamente previsto che «L' articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni», così estendendo il novero dei soggetti, indicati nel comma 1, destinatari del precetto.

3. La condotta di omessa comunicazione dei dati dei clienti, a differenza del ritardo nella consegna (Sez. 1, n. 32777 del 09/04/2014, Bellassai, Rv. 260535 ha chiarito che «non costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di tardiva consegna all'autorità di P.S. delle schede di ospitalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo, in quanto l'art. 109 citato impone soltanto che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici, telematici o mediante fax»), conserva, dunque, penale rilevanza ed è sanzionata dall' art. 17 TULPS.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia che si atterrà ai superiori principi di diritto.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020

Il Consigliere estensore

Rosanna Saraceno



Il Presidente

Adriano Iasillo

